



N. 5.

Legge per la nomina dell'avvocato dei poveri.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella Seduta delli 26 Febbraio 1948():*

Art. 1.

L'avvocato dei poveri, scelto tra i cittadini sammarinesi iscritti nell'albo dei difensori, sarà eletto ogni anno (per il periodo 1° Aprile - 31 Marzo dell'anno successivo) dal Consiglio Grande e Generale, con voto diretto e non potrà essere rieletto se non dopo un triennio.

Art. 2.

La presente Legge - che abroga l'art. 9 della Legge 22 Marzo 1926, N. 9, - entra in vigore subito dopo la sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 Febbraio 1948 (1647 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Domenico Forcellini - Mariano Ceccoli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini

(*)Errata corrige redazionale

Il Bollettino Ufficiale in epigrafe reca "... Seduta delli 26 Febbraio 1947" anzichè "...Seduta delli 26 Febbraio 1948".